Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 19 FEBBRAIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato sorteggiate il 29 gennaio 1937, ed elenchi di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

(447)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2423.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV, il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937-XV il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2424.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1336, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2425.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2426.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali a breve ferma della Regia aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 89.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli oli pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli oli pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 90.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo comma dell'art. 1, alle parole: « nella misura fissata per ciascun scaglione », sono sostituite le parole: « nella misura pari alla metà di quella fissata nel precedente comma per la corrispondente percentuale di utili distribuiti, salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione ».

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle società che abbiano chiuso il loro esercizio sociale in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 92.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 21.570.353.650,01
delle quali furono riscosse . . . . » 19.509.313.789,26

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.061.039.860,75

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 21.871.378.208,42
delle quali furono pagate . . . . . » 17.880.519.082,81

e rimasero da pagare . . . . . . L. 3.990.859.125,61

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1934-35 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.817.501.849,33
Spesa	»	20.847.243.571,14
Disavanzo effettivo . . —	L.	2.029.741.721,81

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2.752.851.800,68
Spesa	»	1.024.134.637,28
Differenza . . . +	L.	1.728.717.163,40

Riepilogo generale.

Entrata	L.	21.570.353.650,01
Spesa	»	21.871.378.208,42
Disavanzo finale . . . —	L.	301.024.558,41

Entrate e spese residue dell'esercizio 1933-34 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 4.522.048.427,14
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.797.711.117,71

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.724.337.309,43

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 8.227.889.326,02
delle quali furono pagate . . . . . » 5.352.764.194,16

e rimasero da pagare . . . . . . L. 2.875.125.131,86

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) .	L.	2.061.039.860,75
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	1.724.337.309,43
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	448.067.925,63
Residui attivi al 30 giugno 1935 .	L.	4.233.445.095,81

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2).	L.	3.990.859.125,61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) .	»	2.875.125.131,86
Residui passivi al 30 giugno 1935 .	L.	6.865.984.257,47

Situazione finanziaria.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 16.340.345.981,02 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanz. 1934-35	L.	21.570.353.650,01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè: accertati: al 1° luglio 1934 L. 8.644.181.670,88; al 30 giugno 1935 » 8.227.889.326,02	»	416.292.344,86
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1935	»	16.340.345.981,02
	L.	38.326.991.975,89

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1934	L.	15.316.952.008,84
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35	»	21.871.378.208,42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè: accertati: al 1° luglio 1934 L. 5.660.710.125,68; al 30 giugno 1935 » 4.522.048.427,14	»	1.138.661.698,54
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	»	60,09
	L.	38.326.991.975,89

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 60,09 i discarichi consentiti nell'esercizio 1934-35 ai tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 857.929.014,16
delle quali furono riscosse . . . . . . » 849.442.046,20

e rimasero da riscuotere . . . . L. 8.486.967,96

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 857.929.014,16
delle quali furono pagate . . . . . . » 694.829.730,40

e rimasero da pagare . . . . L. 163.099.283,76

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in . . . . L. 17.094.661,59
delle quali furono riscosse . . . . . » 14.378.951,40

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2.715.710,19

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in . . . . L. 243.694.382,49
delle quali furono pagate . . . . . . » 232.162.283,90

e rimasero da pagare . . . . L. 11.532.098,59

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 10)	L.	8.486.967,96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi predetti (art. 12) . . .	»	2.715.710,19
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	9.772.366,90
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	20.975.045,05

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 11) . .	L.	163.099.283,76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . .	»	11.532.098,59
Residui passivi al 30 giugno 1935 . .	L.	174.631.382,35

Art. 16.

È accertata nella somma di L. 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1934-35		L.	857.929.014,16
Aumento nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1933-1934: accertati:			
al 1° luglio 1934 . .	L. 17.090.384,48		
al 30 giugno 1935 . .	» 17.094.661,59	»	4.277,11
		L.	857.933.291,27

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . .	L.	0,01
Spese dell'esercizio 1934-35	»	857.929.014,16
Pareggio nei residui passivi	»	—
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . .	»	4.277,10
	L.	857.933.291,27

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 27.101.765,11
delle quali furono riscosse . . . . . » 21.095.958,64

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 6.005.806,47

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 28.833.055,90
delle quali furono pagate . . . . . . » 13.564,627,61

e rimasero da pagare . . . . L. 15.268.428,29

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, restano determinate in L. 6.070.419,79
delle quali furono riscosse . . . . . » 6.068.450,79

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.969 —

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 restano determinate in L. 18.911.962,91
delle quali furono pagate . . . . . » 13.081.132,56

e rimasero da pagare . . . . L. 5.830.830,35

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 17)	L.	6.005.806,47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19) . .	»	1.969 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	6.007.775,47

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1934-35 (art. 18) . .	L.	15.268.428,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) . . .	»	5.830.830,35
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	21.099.258,64

Art. 23.

È accertata nella somma di L. 8.363.861,92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35	L.	27.101.765,11
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:		
al 1° luglio 1934 . . . L. 19.083.075,55		
al 30 giugno 1935. . . » 18.911.962,91		
	»	171.112,64
Differenza passiva al 30 giugno 1935 . .	»	8.363.861,92
	L.	35.636.739,67

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1934 . .	L.	4.718.682,77
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35. .	»	28.833.055,90
Pareggio nei residui attivi	»	—
Prelevamento dal conto corrente . . .	»	2.085.001 —
	L.	35.636.739,67

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

	L.	82.914.098,58
delle quali furono riscosse	»	82.192.285,88
e rimasero da riscuotere	L.	721.812,70

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite in	L.	85.578.472,03
delle quali furono pagate	»	74.462.004,21
e rimasero da pagare	L.	11.116.467,82

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . .	L.	19.351.095,94
delle quali furono riscosse	»	697.538,03
e rimasero da riscuotere	L.	18.653.557,91

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in	L.	18.490.848,10
delle quali furono pagate	»	9.784.903,04
e rimasero da pagare	L.	8.705.945,06

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 24).	L.	721.812,70
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 26). .	»	18.653.557,91
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	2.983,07
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	19.378.353,68

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1934-35 (art. 25) .	L.	11.116.467,82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 27) . . .	»	8.705.945,06
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	19.822.412,88

Art. 30.

È accertata nella somma di L. 7.392.677,37 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1934 . . .	L.	9.215.589,96
Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35	»	82.914.098,58
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:		
accertati:		
al 1° luglio 1934 . . L. 19.966.530,47		
al 30 giugno 1935 . . » 18.490.848,10		
	»	1.475.682,37
	L.	93.605.370,91

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . L. 85.578.472,03
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1934 . . L. 19.985.317,45
al 30 giugno 1935 . . » 19.351.095,94
» 634.221,51
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . » 7.392.677,37

L. 93.605.370,91

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 2.625.429,74
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.611.253,24

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 14.176,50

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.804.801,37
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.771.896,79

e rimasero da pagare . . . . L. 1.032.904,58

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . L. 69.868,04
delle quali furono riscosse . . . . . . » 49.848,59

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 20.019,45

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . L. 2.890.029,17
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.968.754,61

e rimasero da pagare . . . . L. 921.274,56

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-1935, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 31) L. 14.176,50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 33) . » 20.019,45
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » 205,28

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . L. 34.401,23

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 32) . L. 1.032.904,58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 34) . . . » 921.274,56

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . L. 1.954.179,14

Art. 37.

E' accertata nella somma di L. 16.942,94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . L. 2.625.429,74
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:
accertati:
al 1° luglio 1934 . . . L. 3.080.079,20
al 30 giugno 1935 . . » 2.890.029,17
» 190.050,03
Differenza passiva al 30 giugno 1935 . . » 16.942,94

L. 2.832.422,71

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . L. 16.538,79
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . » 2.804.801,37
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34:
accertati:
al 1° luglio 1934 . . . L. 80.950,59
al 30 giugno 1935 . . » 69.868,04
» 11.082,55

L. 2.832.422,71

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 5.312.992 —
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4.764.269,78

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 548.722,22

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . L. 6.003.717,18
delle quali furono pagate . . . . » 4.919.573,21

e rimasero da pagare . . . . L. 1.084.143,97

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.092.405,65
delle quali furono riscosse . . . . » 276.773,09

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 815.632,56

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 5.117.377,54
delle quali furono pagate . . . . » 4.617.328,03

e rimasero da pagare . . . . L. 500.049,51

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-1935 (art. 38)	L.	548.722,22
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40) . .	»	815.632,56
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo) . .	»	1.090,61
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	1.365.445,39

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 39)	L.	1.084.143,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) . . .	»	500.049,51
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	1.584.193,48

Art. 44.

E' accertata nella somma di L. 1.246.617,86, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1934 . .			L.	1.853.631,28
Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 .			»	5.312.992 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34: accertati:				
al 1° luglio 1934 . .	L.	5.319.152,82		
al 30 giugno 1935 . .	»	5.117.377,54		
			»	201.775,28
			L.	7.368.398,56

Passività.

Spese dell'esercizio 1934-35			L.	6.003.717,18
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34: accertati:				
al 1° luglio 1934 . .	L.	1.210.469,17		
al 30 giugno 1935 . .	»	1.092.405,65		
			L.	118.063,52
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . .			»	1.246.617,86
			L.	7.368.398,56

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 527.561.083,30
delle quali furono riscosse . . . . . . » 399.867.904,50

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 127.693.178,80

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 527.561.083,30
delle quali furono pagate . . . . » 422.380.401,69

e rimasero da pagare . . . . L. 105.180.681,61

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . L. 176.285.622,25
delle quali furono riscosse . . . . » 131.052.455,11

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 45.233.167,14

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . L. 209.856.675,33
delle quali furono pagate . . . . » 116.833.791,43

e rimasero da pagare . . . . L. 93.022.883,90

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 45)	L.	127.693.178,80
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 47).	»	45.233.167,14
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	172.926.345,94

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 46) .	L.	105.180.681,61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 48) . . .	»	93.022.883,90
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	198.203.565,51

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . L. 30.123.607,94
delle quali furono riscosse . . . . . » 13.497.487,33

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 16.626.120,61

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 30.123.607,94
delle quali furono pagate . . . . . . » 17.738.640,28

e rimasero da pagare . . . . L. 12.384.967,66

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . L. 8.933.379,38
delle quali furono riscosse . . . . . » 6.940.325,88

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1.993.053,50

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . L. 21.789.659,29
delle quali furono pagate . . . . . . » 6.591.850,66

e rimasero da pagare . . . . L. 15.197.808,63

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 51)	L.	16.626.120,61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 53) . .	»	1.993.053,50
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.707.690,67
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	20.326.864,78

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (art. 52) .	L.	12.384.967,66
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 54) . . .	»	15.197.808,63
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . .	L.	27.582.776,29

Art. 57.

E' accertata nella somma di L. 7.842.066,32 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 .		L.	30.123.607,94
Diminuzione nei residui passivi: accertati:			
al 1° luglio 1934 . .	L. 21.889.178,92		
al 30 giugno 1935 . .	» 21.789.659,29		
		»	99.519,63
Differenza passiva al 30 giugno 1935 . .		»	7.842.066,32
		L.	38.065.193,89

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . .		L.	7.941.585,95
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 .		»	30.123.607,94
accertati:			
al 1° luglio 1934 . . .	L. 8.933.379,38		
al 30 giugno 1935 . .	» 8.933.379,38		
		»	—
		L.	38.065.193,89

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1934-35, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	11.340.460,62
Spesa	»	9.993.734,36
Differenza . . . +	L.	1.346.726,26

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 93.

Cancellazione dell'abitato di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di S. Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* alle-

gata alla legge suddetta 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di S. Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 94.

Aggiunta dell'abitato di Quadrelli, frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Quadrelli, frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 95.

Determinazione, per l'anno accademico 1936-37, della misura del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni degli studenti delle Facoltà d'ingegneria e d'architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2502, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle Scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto legge;

Sentito l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il premio che gli studenti delle Facoltà d'ingegneria e di architettura delle Regie università, dei Regi politecnici e dei Regi istituti superiori devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, numero 347, e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, è, per l'anno accademico 1936-37, fissato in lire quindici annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 96.

Nomina degli ispettori bibliografici onorari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto l'art. 1, comma primo, del R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2320;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ispettori bibliografici onorari sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 97.

Agevolazioni e norme semplificatrici per il versamento delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 % da parte degli Istituti ed aziende bancarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione di una imposta straordinaria immobiliare;

Veduto il R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenente le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti considerati nell'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, che siano stati incaricati, dai possessori di immobili, di effettuare i pagamenti relativi alle quote di sottoscrizione a questi attribuite, ovvero gli Istituti medesimi che, avendo concesso crediti o anticipazioni alle persone tenute alla sottoscrizione, si sostituiscano ad esse nei versamenti delle somme dovute, a norma del mentovato articolo, debbono effettuare siffatti pagamenti presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale del luogo, ove sono gli immobili, ai quali le quote di sottoscrizione si riferiscono. Non occorre a tal uopo la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 17 del Regio decreto-legge testè indicato.

Gli Istituti presenteranno, alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale, appositi elenchi dei possessori tenuti alle sottoscrizioni considerati nel presente articolo, distintamente per esattoria e separatamente, a seconda che i versamenti si effettuino in unica soluzione ovvero a rate.

Art. 2.

Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale rilasceranno unica quietanza, in corrispondenza di ciascun elenco, da staccarsi dal bollettario considerato nell'art. 50 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, e trasmetteranno, ogni decade, a partire dalle scadenze indicate nell'art. 33 del menzionato decreto, le contromatrici corrispondenti alle quietanze emesse, alle Intendenze di finanza - Sezioni Tesoro - affinchè esse eseguano il riscontro considerato nell'art. 57 del medesimo decreto e prendano nota, sulla copia dei ruoli, dell'Istituto che abbia effettuato i versamenti.

Art. 3.

Le Intendenze di finanza - Sezioni Tesoro - in base alle comunicazioni ricevute dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, a norma del precedente art. 2, daranno immediata partecipazione, agli esattori, degli estremi dei versamenti effettuati in Tesoreria, considerati nel presente decreto, perchè anch'essi ne prendano nota sui ruoli.

Art. 4.

La consegna dei titoli definitivi del prestito redimibile 5 %, corrispondenti alle quietanze rilasciate dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, per le sottoscrizioni considerate nel precedente art. 1, verrà effettuata esclusivamente agli Istituti che abbiano eseguito i relativi pagamenti, previo ritiro delle sei quietanze corrispondenti ai versamenti rateali, o della quietanza unica per i versamenti in unica soluzione.

Il conguaglio degli interessi, considerato nell'art. 47 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, verrà calcolato, all'atto della consegna dei titoli definitivi, complessivamente, per l'intera somma versata da ciascun Istituto, in unica soluzione ovvero ratealmente, per ognuno degli elenchi considerati nel precedente art. 1.

Art. 5.

Un esemplare degli elenchi di sgravio, indicati nell'art. 37 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, dovrà essere comunicato all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - a cura della quale sarà data immediata partecipazione agli Istituti di credito, che abbiano effettuato i relativi versamenti, a norma del presente decreto, delle partite per le quali sia stato concesso lo sgravio e che risultino comprese negli elenchi considerati nel precedente art. 1.

La restituzione delle somme da rimborsare, per effetto dello sgravio, sarà disposta, a norma degli articoli 37 e 62 del Regio decreto sopra indicato, a favore degli Istituti che abbiano eseguito il pagamento delle corrispondenti quote di sottoscrizione, per conto delle ditte alle quali sia stato concesso lo sgravio.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni del presente decreto si applicano anche ai pagamenti delle quote di sottoscrizione effettuati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Imprese assicuratrici a mente del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306.

Art. 7.

Allorchè un sottoscrittore avvalendosi della facoltà accordata dall'art. 48 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933, anticipi il versamento di tutte o di alcune rate, viene rilasciata dall'esattore, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 52 di detto decreto, una sola quietanza.

Art. 8.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV.

Conferma in carica del presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore, pel quadriennio 15 ottobre 1936-1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 lettera *a*) del R. decreto-legge 14 giugno 1928-VI, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928-VI, n. 3228, concernente la istituzione con sede in Milano, del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore;

Ritenuto che con decreto Reale 20 ottobre 1932-X, il grand'uff. avv. Sileno Fabbri fu confermato presidente del predetto Consorzio pel quadriennio 15 ottobre 1932-1936 e che, a seguito delle intervenute nomine degli altri componenti il Consiglio di amministrazione, questo fu, con decreto 6 novembre 1932-XI, del Ministero dei lavori pubblici, costituito in carica pel quadriennio 15 ottobre 1932-1936;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il grand'uff. avv. Sileno Fabbri è confermato, per il quadriennio 15 ottobre 1936-1940, nella carica di presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XV
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 396.

(454)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1937-XV.

Revoca della nomina del sig. Introini Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933-XII con il quale il sig. Introini Giovanni fu Giuseppe venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del sig. Nigra Amedeo fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 17 dicembre 1936-XV, per notar Nulli dott. Arnaldo, in Milano, col quale il succitato rappresentante ha, con effetto del 28 febbraio p. v. rinunciato al mandato conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 28 febbraio 1937-XV, è revocata la nomina del sig. Introini Giovanni a rappresentante alle grida del sig. Nigra Amedeo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(433)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1937-XV.

Nomina del sig. Rabello Piero a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Klein Cominotti gr. uff. Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Rabello cav. rag. Piero di Giulio;

Visto il relativo atto di procura in data 16 novembre 1936 per notar Puecher Passavalli dott. Giorgio, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185.

Decreta:

Il sig. Rabello Piero di Giulio è nominato rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(432)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1937-XV.

Nomina del sig. Rossi Giulio Romano fu Gualtiero a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Canepa Giovanni Cesare fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Rossi Giulio Romano fu Gualtiero a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 16 novembre 1936-XV, per notaio Ronchetti dott. Mario, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Rossi Giulio Romano fu Gualtiero è nominato rappresentante alle grida del sig. Canepa Giovanni Cesare fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(456)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.

Nomina del sig. Introini Luigi fu Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Introini Luigi fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 3 novembre 1936-XV, per notaio Puecher Passavalli dott. Giorgio, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile, stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Introini Luigi fu Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 febbraio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Ferraro Giuseppe, residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 26 marzo 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

(464) p. *Il Ministro*: Tufaroli.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 febbraio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Manzoni Giuseppe, residente nel comune di San Fedele, distretto notarile di Como, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 marzo 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

(465) p. *Il Ministro*: Tufaroli.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 febbraio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Borruto Vincenzo, residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio di Calabria, è stato dspensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 marzo 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV

(466) p. *Il Ministro*: Tufaroli.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento della Società anonima cooperativa « Cooperativa fra muratori, braccianti ed affini » con sede in Bedonia.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa « Cooperativa fra muratori, braccianti ed affini » con sede in Bedonia, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Media dei cambi e dei titoli

del 13 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1520
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6735
Olanda (Fiorino)	10,3575
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,7950
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,65
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	55,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,35
Rendita 5 % (1935)	91,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,[illegible]25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,[illegible]25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,[illegible]5
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,9[illegible]5
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Media dei cambi e dei titoli

del 16 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	2,5555
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1520
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6735
Olanda (Fiorino)	10,3575
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,7950
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	71,[illegible]0
Id. 3,00 % (Lordo)	55,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,40
Rendita 5 % (1935)	91,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50% 1934	187217	38,50	*Robuffo* Maria fu Bartolomeo, moglie di Carozzo Luigi, dom. in Acqui (Alessandria), vincolata per dote.	*Rebuffo* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	512222	56 —	Levet *Caterina* fu Chiaffredo, moglie di Levet Simone, dom. a Bellino (Cuneo).	Levet *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	405131	35 —	Vaglio Nicola e *Raffaele* di Francesco, minori sotto la p. p., dom. a Galatone (Lecce).	Vaglio Nicola e *Salvatore-Fedele-Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	327324	875 —	*Molinery Maurizia* fu Giovanni Battista, moglie di Bollea Pietro, dom. in Torino, vincolata d'usufrutto vit. a favore di Gioachino Felicita fu Giuseppe, nubile, dom. in Bricherasio.	*Molineri Cecilia-Maurizia*, ecc, come contro.
Id.	434289	70 —	Iannuzzi *Elena* di Angelo, nubile, dom. a Valle dell'Angelo (Salerno) con vincolo dotale.	Iannuzzi *Maria-Elena*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	130902	350 —	*Cortine* Vincenza fu Vincenzo, moglie di Cirrito Giuseppe, dom. a New York.	*Cortina* Vincenza, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	794629	59,50	Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappellini Rita* di Felice, vedova di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappellini Rita* di Felice, vedova Balzarini.	Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappelloni Enrichetta-Rina* di Felice, ved. di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappelloni Enrichetta-Rina*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	201102	399 —	Guglielmi Annita di Emilio, *nubile*, dom. a Bordighera (Imperia), con usufrutto vital. a favore di Boeri Giuseppina fu Pietro, ved. Guglielmi.	Guglielmi Annita di Emilio, *minore sotto la p. p. del padre*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	650520	52,50	Rolando *Giovanna* fu *Martino*, moglie di Riva *Antonio*, dom. a Sparone (Torino).	Rolando *Maria-Giovanna* fu *Giovanni-Martino*, moglie di Riva *Giovanni-Antonio*, dom. a Sparone (Torino).
Red. 3,50% (1934)	227862	343 —	Besta Fabio-Romano fu Rino, minore sotto la p. p. della madre Briasco Argia, ved. Besta, dom. a Genova (Sestri). Vincolata d'usufrutto vit. a favore di Besta *Nino-Azzo*.	Come contro, vincolata di usufrutto vit. a favore di Besta *Azzo*.
Id.	119857 129650	350 — 210 —	*Indoa Giuseppe-Donato* di Nicola, dom. in Marcellinara (Catanzaro).	*Donato Francesco-Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	61719	140 —	Matrone *Lucia* - Emma - Carolina di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Matrone *Livia*-Emma-Carolina, ecc., come contro.
Id.	313318 313319	87,50 161 —	Blengetti *Gian Piero*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ceva (Cuneo).	Blangetti *Giovanni-Pietro-Teresio*, ecc., come contro.
Id.	140954	87,50	Ticconi *Valeria* e Giuseppa fu Nazzareno, minori sotto la p. p. della madre Casciotti Elvira ved. Ticconi, dom. in Rocca di Papa (Roma).	Ticconi *Agnese* e Giuseppa, ecc., come contro.
Id.	207266	38,50	Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Rosa* di Antonio, ved. Cittadini, dom. in Alessandria.	Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Teresa-Rosa* di Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	821877	206,50	Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Chiarina* fu Alessandro, moglie di Cedrati Giovanni, dom. a Turbigo.	Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Clara-Francesca-Giuseppa* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	214554	105 —	*Rosa Delfina* di Raffaele, nubile, dom. a Torino.	*Rosa-Sentinella Maria-Delfina di Carlo-Raffale*, nubile, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3, 50 % (1934)	169607	7.640, 50	Frank Giacomo-Enrico fu *Giacomo*, minore sotto la p p. della madre *Billwiller Anna* ved. di Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billwiller Anna* fu *Augusto* ved. Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari).	Frank Giacomo-Enrico fu *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre *Billeviller Marianna* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billeviller Marianna* fu *Cristiano-Augusto* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari).
P. N. 5%	10353	500 —	Galleano *Rosa* fu Giuseppe, nubile, dom. in S. Bartolomeo del Cervo frazione del comune di Chiappa (Porto Maurizio).	Galleano *Maria-Rosa-Angela*, ecc., come contro
Cons. 3, 50 % (1906)	813241	70 —	*Falssetti* Domenica fu Francesco, ved. Pacifico, dom. a Messina.	*Falsetti* Domenica, ecc. come contro.
Red. 3, 50 % (1934)	188662 423500	168 — 1.050 —	Guadagno Elisa, *nubile*, fu Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento)).	Guadagno Elisa fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Guadagno Angelo fu Nicola*, dom. a Fragneto Monforte (Benevento).
Rendita 5%	109172	3.000 —	Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma, con usufrutto a favore di *Cargnoni Tina* fu Angelo, ved. Morgagni, dom. a Milano.	Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma con usufrutto a favore di Cargnoni *Lucia Santina*, ecc., come contro.
Cons. 3, 50 % (1906)	810793	1.246 —	Perrone Capano Carlo fu *Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Attilio*, dom. a Trani (Bari).	Perrone Capano Carlo fu *Carmine-Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Carmine-Attilio*, ecc., come contro.
Red. 3, 50 % (1934)	103545	14 —	Volpe Giovanni di *Calogero*.	Volpe Giovanni fu *Giuseppe*.
Id.	127056	28 —	*Salustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio, domiciliato in Torre del Greco (Napoli).	*Sallustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Sallustro* Michele ecc., come contro.
Id.	132623 194873	80, 50 24, 50	Sallustro *Rosolia* fu Antonio, minore sotto la tutela di Sallustro Michele, dom. a Torre del Greco.	Sallustro *Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	376415	1.400 —	Delfini *Lorenzo* fu Francesco, dom. a Sarzana (La Spezia).	Delfini *Annibale*, ecc., come contro.
Id.	228689	49 —	Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Domenico*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a S. Cassiano frazione di Brisighella.	Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Angelo-Domenico*, ecc., come contro.
Id.	330707	112 —	*Fabrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p p. della madre Corsi Maria ved. *Fabrica*, dom. in Milano.	*Fabbrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Corsi Maria ved. *Fabbrica* dom in Milano.
Cons. 3, 50 % (1906)	166683	70 —	*Audiffredi* Carlo-Vittorio fu Luigi, dom. in Ivrea (Torino).	*Audifredi* Carlo-Vittorio, ecc., come contro.
Id.	445554	70 —	Colombo *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. in Albissola Marina (Genova).	Colombo *Maria-Maddalena-Angela*, ecc., come contro.
Id.	677807	70 —	Bracco *Emilia* fu Gio. Battista, moglie di Bracco Giovanni, dom. a Clavesana (Cuneo).	Bracco *Paolina-Emilia*, ecc., come contro.
Id.	700801	45, 50	Bracco *Emilia* fu *Giovanni*, ecc. come sopra.	Bracco *Paolina-Emilia* fu *Gio-Battista*, ecc., come contro.
Red. 3, 50 % (1934)	422538	350 —	Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vit. a favore di *Decorti Maria* fu Antonio, ved. di Perotti Carlo.	Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vit a favore di *Decorte Maria-Orsola* fu Antonio ved. Perotti Carlo.
Id.	422539	350 —	Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital, come sopra.	Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vital., come sopra.
Id.	422540	350 —	Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital., come sopra.	Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	338626	70 —	Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. di Bisconti Beniamino, dom. a Monteroni (Lecce).	Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc.. come contro.
Id.	338627	21 —	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio a Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. Bisconti Beniamino, dom. in Monteroni.	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	844700	896 —	De Biase *Gaetana* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria-Rosa di Giovanni, ved. di De Biase *Giuseppe*, dom. in Castelnuovo Superiore (Potenza).	De Biase *Maria-Gaetana* fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria-Rosa di Giovanni ved. di De Biase *Francesco*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	264390	2.016 —	Kramer Corrado di *Ermanno*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Kramer Corrado di *Adolfo*, ecc., come contro.
Rendita 5%	47572 47573 47574	15 — 985 — 585 —	*Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi fu Antonio, dom. a Cura Carpignano (Pavia).	*Gallotti Angioletta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	804880 804881 804882 806351	38,50 7 — 213,50 31,50	*Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi, dom. a Cura Carpignano (Pavia).	*Gallotti Angioletta*, ecc., come contro.
B. T. N. 7ª Serie 1941	435	1.025 —	Pelizzari *Benita* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Gaudossi Elvira.	Pelizzari *Benedetta*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	167658	700 —	Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandro* fu Alessandro, minori sotto la p. p. della madre Chiari Giuseppina fu Giustiniano, ved. Tirelli, dom. a Parma. Con usufrutto a favore della detta signora Chiari.	Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandra*, ecc., come contro.
Id.	152038	31,50	Pia *Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Gaetana*, ved. di Pia Loreto, dom. a Picinisco (Caserta).	Pia *Maria-Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Maria-Gaetana*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	469070 469071	35 — 35 —	Montesano *Anna-Maria-Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi, dom. in Gallicchio (Potenza).	Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro.
Id.	519025 519026	35 — 35 —	Montesano *Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi fu Giovanni, dom. in Gallicchio (Potenza).	Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV. *Il direttore generale*: POTENZA.

(203)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto i propri decreti in data 16 giugno 1936, n. 14236, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il giorno 24 luglio successivo n. 170 coi quali veniva provveduto alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei ed alla dichiarazione dei candidati vincitori dei posti vacanti in questa Provincia, messi a concorso con decreto 28 maggio 1935-XIII;

Visto il deliberato del podestà di Siracusa in data 31 ottobre 1936, n. 18023, reso esecutivo con provvedimento n. 27958 del giorno 25 novembre successivo, col quale il dott. Attanasio Saverio di Aristide, 1° classificato in graduatoria, titolare della condotta medica della frazione di Cassibile viene trasferito nella condotta « Siracusa Nuova » di Siracusa;

Ritenuto pertanto che si è resa vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la condotta medica della frazione di Cassibile;

Riesaminate le istanze di ammissione al concorso di cui sopra in relazione alla graduatoria degli idonei ed all'ordine di preferenza da essi manifestato per i singoli posti messi a concorso;

Considerato che il dott. Gozzo Salvatore, 2° classificato, dichiarato vincitore della condotta medica di Portopalo, ha indicato la frazione di Cassibile soltanto in terzo luogo, mentre il dott. Scatà Ernesto di Enrico, 3° classificato, l'ha indicata come prima condotta preferita, per cui tale condotta deve attribuirsi al medesimo dott. Scatà, che all'uopo interessato ha già dichiarato di accettarla;

Ritenuto che con la nomina di lui a medico condotto della frazione di Cassibile verrebbe a rendersi vacante la condotta medica di Solarino già attribuita al predetto dott. Scatà;

Ritenuto che tale sede è stata indicata dal dott. Carbonaro Ignazio fu Giuseppe, 4° classificato in graduatoria, come prima in ordine di preferenza, e che pertanto egli dev'essere dichiarato vincitore del concorso per il posto di Solarino, giusta quanto prescrive l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, a modifica del decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori sopra citato;

Dichiara:

Il dott. Scatà Ernesto di Enrico vincitore del posto di medico condotto nella frazione di Cassibile;

Il dott. Carbonaro Ignazio di Giuseppe vincitore del posto di medico condotto del comune di Solarino.

Il presente decreto, che sarà pubblicato a termine di legge, verrà notificato agli interessati rispettivamente a cura del podestà di Siracusa e di Floridia.

Siracusa, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: FALCETTI.

(470)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.